



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME  
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

Bolzano	Legge n° 3 del 17/03/2021	BUR n°11 del 18/03/2021
ID:14586	Esito: Rinuncia parziale	(Scadenza 17/05/2021)

***Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni.***

La legge Provincia Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 recante “Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni” ha impatto finanziario sul bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 contenuto nella legge n. 17 del 2020 che risulta impugnata per profili di incostituzionalità correlati alla carenza di copertura finanziaria per gli esercizi finanziari 2022 e 2023.

Tanto premesso, il seguente art. della legge in esame presenta profili di incostituzionalità.

§§§

L'art. 1 prevede variazioni allo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1 della legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023) tra cui l'incremento di euro 528.220.667,61 in termini di competenza e cassa del Titolo 01 tipologia 103 per l'esercizio finanziario 2021, il cui dettaglio a livello di capitoli è riportato ai fini conoscitivi nell'Allegato A della legge in esame. Il predetto incremento è riferito:

- 1) alle accise da carburante ad uso riscaldamento;
- 2) ai giochi spettanti alla Provincia autonoma per il 2021 e per gli anni pregressi;
- 3) alla restituzione da parte dello Stato delle riserve per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevista dall'art. 1 comma 412 della legge n.

190 del 2014 (legge di stabilità dello Stato 2015).

Relativamente alle entrate concernenti le accise e i giochi, l'art. 75 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige attribuisce alle Province autonome i nove decimi del gettito delle entrate tributarie dello Stato elencate nel medesimo art. 75, percepite nel rispettivo territorio provinciale. La variazione di cui all'art. 1 della legge in esame discende presumibilmente dall'interpretazione dell'art. 75 citato più volte rivendicata dalla Provincia, nel senso di determinare:

- il gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento sulla base della quantità dei prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio provinciale, a prescindere dal criterio dell'immissione in consumo richiesto dalla normativa comunitaria;
- il gettito dei giochi e delle scommesse includendo anche i giochi di natura non tributaria.

Le entrate relative alle accise e ai giochi nei termini rivendicati dalla Provincia autonoma costituiscono entrate aggiuntive per la medesima Provincia autonoma rispetto a quelle derivanti dallo Statuto vigente, che comportano tuttavia oneri a regime a carico del bilancio dello Stato privi di copertura finanziaria.

1) Riguardo alle accise, l'art. 75, comma 1, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce che sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle seguenti entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali, tra cui, inter alia, alla lettera f): i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati (la lettera f) dell'art. 75, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 107, lettera f), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 - legge finanziaria 2010).

L'interpretazione provinciale non è coerente con la struttura impositiva delineata dalla normativa comunitaria di riferimento, in base alla quale l'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o dell'importazione dei prodotti e diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo, che realizza la conclusione del regime sospensivo. La quantificazione provinciale prescinde dall'immissione in consumo dei carburanti, unico criterio giuridicamente sostenibile per quantificare le accise, già adottato in tutti i casi di devoluzione delle accise alle Autonomie speciali.

Infatti, l'art. 1 comma 411, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità dello Stato 2015) - disposizione approvata ai sensi e per

gli effetti dell'art. 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni - ha espressamente chiarito che "l'ammontare delle quote di gettito delle accise sugli altri prodotti energetici di cui all'art. 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna provincia autonoma dei prodotti energetici ivi indicati".

Pertanto la variazione in esame si pone in contrasto con l'articolo 75, comma 1, lettera f) del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al d.P.R. 30 agosto 1972, n. 670, e con il citato art. 1 comma 411 della legge n. 190/2014 che ne prevede le modalità di determinazione.

2) L'interpretazione della Provincia autonoma riguardo al gettito dei giochi e delle scommesse amplia la base di calcolo dei giochi di spettanza statutaria, estendendo la compartecipazione provinciale ai giochi di natura extratributaria (quali Lotterie, Bingo, Superenalotto, Enalotto, Superstar, Win for Life, Playsix e Eurojackpot), in contrasto con la previsione normativa dello Statuto che, all'art. 75, comma 1, lettera g), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 30 agosto 1972 n. 670, attribuisce alle Province autonome espressamente le entrate di natura tributaria: "sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali: (...) g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici".

Pertanto la variazione in esame si pone in contrasto con l'articolo 75, comma 1, lettera g) del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 30 agosto 1972 n. 670.

3) La variazione di 60 milioni di euro - imputata al capitolo E01103.0720 "Devoluzione del gettito dei tributi erariali spettanti alla Provincia in quota fissa, di pertinenza degli esercizi precedenti (legge n. 386/1989, art. 12) - Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c. COD./E.1.01.03.99" concerne la restituzione - per gli anni 2019, 2020 e 2021 - delle riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità dello Stato 2014), che aveva il fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del

debito pubblico, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 412, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità dello Stato 2015).

Il comma 412 citato prevede che le riserve previste dall'art. 1, comma 508, della legge n. 147/2013 sono restituite alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria nel bilancio dello Stato. Pertanto, il presupposto giuridico per iscrivere in bilancio le risorse in parola è carente, in assenza della necessaria individuazione della copertura finanziaria.

Tanto premesso, l'iscrizione in bilancio dell'importo di euro 528.220.667,61 in termini di competenza e cassa del Titolo 01 tipologia 103 per l'esercizio finanziario 2021 (il cui dettaglio a livello di capitoli è riportato ai fini conoscitivi nell'Allegato A della legge in esame) non appare coerente con i principi contabili generali di prudenza, veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità contenuti nell'allegato 1 al D.lgs. N. 118 del 2011, ai quali le Regioni e le Province autonome devono conformare la propria gestione (ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. N. 118 del 2011 medesimo), contenuti, altresì, nell'allegato 1 richiamato dall'art. 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Il rispetto dei predetti principi è finalizzato ad assicurare la formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e attendibile.

Sul punto, la Corte costituzionale ha stabilito che le risorse stanziare in entrata devono essere congrue e attendibili, poiché dalla loro effettiva realizzazione dipende la tutela dell'equilibrio il cui canone costituzionale dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, "opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte" (sentenza n. 26 del 2013). Nel merito, la Corte costituzionale ha inoltre precisato che "...la violazione di tale regola virtuosa comporta inevitabilmente la mancata copertura di una parte della spesa per effetto dell'iscrizione invalida nel bilancio della posta attiva non attendibilmente stimata. E come già più volte evidenziato da questa Corte, difetto di copertura e pregiudizio dell'equilibrio del bilancio sono facce della stessa medaglia, tenuto conto che la predetta irregolarità della parte entrata consente una dimensione di spesa altrimenti non sostenibile, con inevitabile riverbero sul successivo risultato di amministrazione che viene a peggiorare in misura pari all'entrata non realizzabile" (sentenza n. 197 del 2019; sul punto anche sentenze n. 213 del 2008, n. 192 del 2012, n. 184 del 2016 e n. 274 del 2017).

Ne consegue che la disposizione in esame, mancando dei requisiti

richiesti dalla disciplina armonizzata, contrasta con il D.lgs n. 118 del 2011 e, quindi con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; conseguentemente, tale disposizione non costituisce idonea copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla legge in oggetto, in contrasto con l'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Si ritengono sussistenti i presupposti per l'impugnativa della legge in esame ex art. 127 Cost.

§§§

Per tutto quanto sopra, si richiede l'impugnativa della legge in oggetto, limitatamente all'art. 1, ex art. 127 Cost.